



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC)

PREMESSO che:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive, all'ANAC sono affidati compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nonché compiti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e all'AGCM compiti di tutela della concorrenza e del mercato e dei consumatori;
- nell'ambito della precedente collaborazione con l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quest'ultima e l'AGCM hanno stipulato, in data 25 settembre 2012, un Protocollo di Intesa;
- in considerazione delle significative modifiche intervenute nel quadro normativo vigente appare opportuno instaurare nuove forme di collaborazione tra l'AGCM e l'ANAC, nel rispetto delle proprie competenze, allo scopo di vigilare in modo efficace nel settore degli appalti pubblici, ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di collusione tra imprese, nonché allo scopo di promuovere una sempre maggiore diffusione e applicazione dei principi di legalità ed etici nei comportamenti aziendali;
- l'AGCM, nella sua funzione di vigilanza sul corretto andamento dei mercati, ha sempre prestato la massima attenzione all'esigenza di evitare la presenza di fenomeni anticoncorrenziali nel settore degli appalti pubblici;

VISTI:

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, che ha individuato un sistema di politiche di prevenzione e di repressione dei fenomeni corruttivi;
- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, che ha stabilito che “*i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione*”;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, l'art. 6, commi 5 e 7 che affidano all'ANAC il compito di vigilare sul rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, sul rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara, sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente verificando la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità di esecuzione in materia di contratti pubblici;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'art. 21-*bis* introdotto dall'art. 35 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre n. 214, che riconosce all'AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti e i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato;
- il *Vademecum* per le stazioni appaltanti, “*Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*”, adottato dall'AGCM con delibera del 18 settembre 2013, che costituisce uno strumento per le stazioni appaltanti per identificare e segnalare all'AGCM eventuali anomalie comportamentali indizio della presenza di fenomeni anticoncorrenziali;
- l'art. 5-*ter* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con legge 18 marzo 2012, n. 62, che ha affidato all'AGCM, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, il compito di attribuire un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, adottato con delibera dell'AGCM del 14 novembre 2012 (come successivamente modificata).



2

Tutto ciò premesso e visto, l'AGCM e l'ANAC concordano quanto segue.

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. L'AGCM e l'ANAC cooperano nelle seguenti forme:
 - a) segnalazione dell'AGCM all'ANAC di presunti fenomeni di alterazione delle regole e delle procedure di gara che emergano nel corso di procedimenti istruttori avviati dall'AGCM riguardanti ipotesi di collusione tra imprese per la partecipazione ad appalti pubblici o nel corso della propria attività istituzionale;
 - b) segnalazione dell'ANAC all'AGCM, compatibilmente con eventuali indagini dell'Autorità giudiziaria, di presunti fenomeni collusivi di cui emerge notizia nel corso dello svolgimento della propria attività o in seguito a specifiche segnalazioni di imprese o stazioni appaltanti;
 - c) inoltro da parte dell'AGCM all'ANAC del parere motivato inviato alla stazione appaltante e deliberato ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990 nel caso di atti di gara che possano comportare una violazione delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. In tale caso, le eventuali osservazioni dell'ANAC saranno prese in considerazione dall'AGCM laddove la stazione appaltante non si conformi al parere motivato e l'AGCM decida di ricorrere in giudizio avverso l'atto di gara.

Articolo 2

Promozione del Vademecum

1. Al fine di incrementare le segnalazioni su possibili fenomeni di collusione tra imprese nella partecipazione ad appalti pubblici, l'ANAC si impegna a pubblicare il *Vademecum* "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", adottato dall'AGCM con delibera del 18 settembre 2013, sul proprio sito *internet* e a svolgere, anche insieme all'AGCM, attività di promozione del *Vademecum* presso le stazioni appaltanti, invitandole a dar seguito allo stesso.

Articolo 3

Utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e scambio di informazioni

1. L'AGCM accede alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di:



- 1) acquisire le informazioni necessarie nella fase precedente l'avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento del procedimento istruttorio, relativamente a specifici mercati rilevanti già individuati;
 - 2) sperimentare modelli di test diagnostici per evidenziare i casi di sospetta collusione tra imprese.
2. L'ANAC e l'AGCM collaborano al fine di individuare ulteriori dati informativi relativi alla partecipazione delle imprese alle gare pubbliche utili all'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
3. L'ANAC e l'AGCM costituiscono un gruppo di lavoro a cui partecipano rappresentanti di entrambe le Autorità, onde agevolare lo scambio di informazioni e razionalizzarne l'utilizzo.

Articolo 4

Collaborazione nell'ambito del procedimento di attribuzione del *rating* di legalità

1. Nell'ambito del procedimento di attribuzione del *rating* di legalità alle imprese l'ANAC e l'AGCM collaborano nell'applicazione del Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera dell'AGCM del 14 novembre 2012, e successive modifiche, anche al fine di promuovere un maggiore utilizzo del *rating* di legalità.
2. L'AGCM e l'ANAC concordano le migliori modalità attuative del Regolamento anche allo scopo di semplificare i rapporti di collaborazione tra le Autorità.

Articolo 5

Comunicazioni congiunte

1. L'ANAC e l'AGCM prevedono lo svolgimento di conferenze stampa congiunte o altre forme di comunicazioni dei vertici delle due Autorità per dare conto delle iniziative intraprese nell'azione di contrasto a fenomeni collusivi e di corruzione, nonché dei risultati conseguiti.

Articolo 6

Organizzazione di convegni e seminari. Progetti comuni

1. L'ANAC e l'AGCM programmano, periodicamente, attività congiunta di organizzazione di convegni al fine di approfondire le tematiche di comune interesse.
2. L'ANAC e l'AGCM elaborano progetti comuni anche per la partecipazione a bandi europei nelle materie di interesse istituzionale delle Autorità.



Articolo 7

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti *internet* dell'AGCM e dell'ANAC secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo sostituisce il Protocollo di Intesa stipulato in data 25 settembre 2012 tra l'AGCM e l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 11 dicembre 2014

per l'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Il Presidente


per l'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il Presidente


